



**COMUNE DI FONTANETTO PO**  
 PROVINCIA DI VERCELLI

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
 DEL CONSIGLIO COMUNALE N.27**

**OGGETTO:**

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER  
 L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
 "IMU" - ANNO 2013**

L'anno duemilatredici addì trenta del mese di novembre alle ore nove e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
1. VALLINO RICCARDO - Presidente	Sì
2. CALCAGNO ANDREA - Consigliere	Sì
3. GNOATO FRANCESCO - Consigliere	Sì
4. RAVASENGA ELIO - Consigliere	Sì
5. TRICERRI PIERA - Consigliere	Sì
6. GAGNONE GIOVANNA - Consigliere	Sì
7. BALOCCO SIMONA - Consigliere	Giust.
8. COPPO DANILO - Consigliere	Sì
9. IMERONE EZIO - Consigliere	Sì
10. PRIORA MILENA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor DOTT.SSA MARIA GRAZIA DE SANTIS il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor VALLINO RICCARDO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **Area Gestione Finanziaria Controllo Tributi**

### **Relazione al Sindaco**

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali veniva istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

**VISTO** il D.L. 21/05/2013 n.54 che così recita:

Art. 1 Disposizioni in materia di imposta municipale propria.

- 1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

**DATO ATTO** però che in caso di mancata conclusione del percorso di revisione, la disciplina vigente dell'IMU manterrà la propria validità, per cui la scadenza per il pagamento della prima rata viene fissata al 16 settembre 2013;

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 0,20 PER CENTO

decremento sino a 0,1 punto percentuale.

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**CONSIDERATO** che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**CONSIDERATO** inoltre che per l'anno 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

**EVIDENZIATO** pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200;

**VISTO** il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria vigente, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.22 del 23/05/2012;

**VISTO** l'art.1 comma 380 della Legge 228/2012 che:

- alla lettera a) sopprime l'attribuzione allo Stato della quota del 50% del gettito IMU ad aliquota di base relativa agli immobili diversi dall'abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali disposta dall'art.13 comma 11 del .L.201/2011;
- alla lettera f) attribuisce allo Stato l'intero gettito IMU sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria Catastale D calcolato ad aliquota base dello 0,76 per cento;
- alla lettera g) consente ai Comuni di poter aumentare l'aliquota base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sino a 0,30 punti percentuali. In

questo caso l'incremento del gettito derivante dall'aumento dell'aliquota rimane ai comuni in quanto l'attribuzione allo Stato avviene ad aliquota base.

**VISTO** l'art. 8, comma 1, del DECRETO LEGGE N. 102 DEL 31/08/2013, convertito con legge n.124/2013 il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013.

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del DLgs n. 267 del 18 agosto 2000;

### **PROPONE**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013:
  - **ALiquota Ordinaria**  
**1,06 PER CENTO - Aumento dello 0,30 rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato per tutti i tipi di immobili**
  - **ALiquota Abitazione Principale e Pertinenze**  
0,6 PER CENTO –Aumento dello 0,20 rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato
  - **ALiquota Fabbricati Rurali ad uso Strumentale** (recanti apposita annotazione negli atti catastali)  
0,2 PER CENTO
- 3) di mantenere le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria previste per l'anno 2012 anche per l'anno 2013, come di seguito specificate:
  - per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Si intendono, per pertinenze dell'abitazione principale, esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  - la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare

l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

- di dare atto che tali aliquote e detrazioni, ai sensi dell'art.1 comma 169, della Legge 296/2006, decorrono dal 1 gennaio 2013;
- di dare atto che la delibera acquista efficacia a partire dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre.
- di dare atto che l'obbligo di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, è assolto con l'inserimento del testo nel portale del Federalismo Fiscale.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la suesposta proposta di deliberazione

#### **UDITI I SEGUENTI INTERVENTI:**

Il Consigliere Priora chiede la motivazione e su che base sono stati stimati gli aumenti, anche in rapporto al patrimonio immobiliare del Comune di Fontanetto Po, riscontrando la ridotta presenza di "seconda casa", inoltre non è ancora certa la disposizione sul pagamento per l'abitazione principale, né per i terreni.

Il Sindaco afferma l'estrema incertezza della normativa.

Il Vice Sindaco illustra che tra IMU e trasferimenti erariali nel 2012 il Comune di Fontanetto Po ha avuto 339.000,00 euro con aliquota ordinaria al 7,6 per mille e quella per abitazione principale allo 0,4 per mille. Nel 2013, rispetto all'anno precedente abbiamo 75.000,00 euro in meno dovuti alla restituzione di 121.000,00 euro di FSC, a fronte di un importo stimato di euro 385.000,00, come da comunicazione MEF di settembre 2013. Ha inoltre ricordato che nel 2012 il bilancio era stato quadrato con l'eredità Trincherò per circa euro 91.000,00 e con 130.000,00 di avanzo di amministrazione. Si è scelto quindi di aumentare l'IMU e di mantenere la TARSU con una tariffa a metro quadrato di euro 0,76, tra le più basse di tutto il territorio e di non passare a TARES che avrebbe gravato in maniera esponenziale sulle attività commerciali, mentre l'addizionale IRPEF comunale è stata mantenuta allo 0,4 per cento.

Il Consigliere Priora chiede se sono stati previsti controlli IMU.

Il Sindaco risponde che sono stati notificati quelli sull'ICI, ma non ancora sull'IMU.

Visto, in relazione alla medesima proposta, i seguenti pareri espressi dal Responsabile dell'Area Gestione Finanziaria Controllo Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267: parere favorevole, sotto il profilo tecnico e contabile.

Il Responsabile dell'Area Gestione Finanziaria  
Controllo Tributi  
(f.to rag. Lorena Tiozzo)

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

favorevoli n. 6

contrari n. 3

astenuti n. 0

su n. 9 Consiglieri presenti e votanti

**DELIBERA**

di approvare la proposta di deliberazione di cui è sopra menzione.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco  
F.to : VALLINO RICCARDO

Il Segretario Comunale  
F.to : DOTT.SSA MARIA GRAZIA DE SANTIS

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*N 289 del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è stata pubblicata viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 06/12/2013, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Fontanetto Po, lì 06/12/2013

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Paola Fornasiero

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
DOTT.SSA MARIA GRAZIA DE SANTIS

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA** \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Fontanetto Po, lì \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
DOTT.SSA MARIA GRAZIA DE SANTIS